

Sent 872/2011

lion

7286

2ep1199



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio

In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario  
ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa di primo grado iscritta al n. 3041/09  
del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2009 trattenuta in decisione all'udienza  
di precisazione delle conclusioni del giorno  
6.07.2011 e vertente

**TRA**

e ), in proprio ed in qua-  
lità di genitori esercenti la potestà genitoriale  
sulla minore , elettivamente domici-  
liati in Gallarate via Carlo Noè n. 45, presso lo  
studio degli avvocati Chiara Tacchi e Mirko Tosini  
che li rappresentano e difendono per delega a mar-  
gine dell'atto di citazione  
attori

**E**

Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Bu-  
sto Arsizio, in persona del Direttore Generale e  
legale rappresentante Dott. Pietro Zoia, eletti-  
vamente domiciliata in Saronno (VA) via Varese n.  
25/G presso lo studio dell'avvocato Alberto Fran-  
chi che la rappresenta e difende per delega in  
calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta

CONCLUSIONI: per parte attrice e per parte convenuta come da fogli separati inseriti a verbale all'udienza del 6.07.2011 che si allegano in copia.

La Sig.ra \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_ in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore, \_\_\_\_\_, rassegnano le seguenti:

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, *contrariis rejectis*, così giudicare:

- **In via principale:** A) Accertato che la minore \_\_\_\_\_ è nata con una grave menomazione (meglio descritta in atti); accertata la sussistenza e permanenza della menomazione; accertato e dichiarato, per i motivi dedotti, l'inadempimento della parte convenuta per non avere eseguito correttamente la prestazione di cui si era fatta carico e/o era tenuta; accertato pertanto altresì il carattere di illecito (contrattuale ed extracontrattuale) del comportamento (attivo e/o omissivo) dei medici (ostetrica e ginecologo) dell'ospedale; accertata e dichiarata conseguentemente la responsabilità (di natura sia contrattuale, sia extracontrattuale) dell'Ente Ospedaliero nella causazione della menomazione stessa; accertata e dichiarata la sussistenza delle voci di danno (precisate al punto quattro dell'esposizione in diritto) patite sia dalla bambina, sia dai genitori in conseguenza dell'inadempimento dell'Ente; accertata e dichiarata l'entità dei danni di cui si chiede il risarcimento, condannare l'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, in persona del L.R. *pro-tempore*, al pagamento in favore degli attori (che agiscono in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore) della somma di € 1.015.515,00 (unmilionequindicimilacinquecentoquindici/00) a titolo di danno non patrimoniale patito da \_\_\_\_\_ (ossia danno biologico al 90 % e danno per

sofferenze e turbamenti e per la lesione di ulteriori diritti della persona costituzionalmente garantiti); € 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di danno non patrimoniale patito dalla Sig.ra ; € 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo di danno non patrimoniale patito dal Sig. ; € 588.000,00 (cinquecentottantotto/00) per danno patrimoniale futuro patito da ; € 48.000,00 (quarantottomila/00) per danno patrimoniale futuro patito dalla Sig.ra ; € 48.000,00 (quarantottomila) per danno patrimoniale futuro patito dal Sig. (

; € 1.752.000,00 (unmilionesettecentocinquantaduemila/00) per spese mediche ed assistenziali future (così come risultante dalla valutazione del CTU); € 5.009,95 (cinquemilaenove,95) per spese mediche documentate, oltre alle documentande spese mediche e di assistenza. B) Oltre interessi al tasso legale e rivalutazioni; C) oltre interessi compensativi al tasso determinato dal Giudice dalla data dell'evento (12.09.2005) fino all'effettiva liquidazione. D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

- **In via subordinata:** Accertata e dichiarata la responsabilità della parte convenuta nella causazione della menomazione derivata alla minore , nonché l'entità dei danni patiti dalla stessa e dai suoi genitori *tute proprio*, condannare l'Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, in persona del L.R. *pro-tempore*, al pagamento in favore degli odierni attori delle somme che risultano agli stessi dovute (sia in proprio, sia in qualità di rappresentanti della minore ) **in virtù dell'esito dell'istruzione della causa per le voci di danno singolarmente specificate in via principale o per quelle che il Giudice riterrà sussistenti**, oltre interessi e rivalutazioni ed interessi compensativi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

**TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

**RG 3041/09 - DOTT.SSA GUANTARIO**

***FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI***

per l'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO" DI BUSTO ARSIZIO,

con l'avv. Alberto Franchi

- convenuta -

NELLA CAUSA PROMOSSA DA

A E ( ) con gli avv.ti C. Tacchi e M. Tosini

- attori -

**CONCLUSIONI PER L'AZIENDA OSPEDALIERA**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione così giudicare:

\* **nel merito:** respingere ogni domanda avanzate da parte attrice nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio perché infondata in fatto e in diritto sia in relazione all'*an* che al *quantum debeatur*, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;

\* **in subordine:** nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una responsabilità in capo ai sanitari dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio limitare la condanna a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto rigorosamente provato in punto *an* e *quantum*. Spese quantomeno compensate;

\* **in via istruttoria:** disporsi la rinnovazione della CTU medico-legale o in subordine chiamare il CTU a chiarimenti.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio veniva introdotto dai coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore \_\_\_\_\_, che citando in causa l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio chiedevano a questo Tribunale in via principale, di accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Ente Ospedaliero in relazione alla grave menomazione riportata da \_\_\_\_\_ in esito al parto e pertanto di condannare l'Ospedale convenuto al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di euro 2.606.501,60 così quantificata: euro 1.167491,70 a titolo di danno non patrimoniale patito da \_\_\_\_\_, euro 300.000,00 a ciascuno dei genitori a titolo di danno non patrimoniale patito dai medesimi, euro 588.000,00 per danno patrimoniale futuro patito da \_\_\_\_\_, euro 48.000,00 a ciascuno dei genitori per danno patrimoniale futuro patito dai medesimi, euro 150.000,00 per spese mediche ed assistenziali future, euro 5.009,95 per spese mediche documentate, oltre agli interessi legali, anche compensativi, e alla rivalutazione.

A fondamento della domanda parte attrice deduceva: che in data 11.09.2005, alle ore 10 circa, la sig.ra \_\_\_\_\_, che si trovava alla settimana n. 41 più 3 giorni di gravidanza, veniva ricoverata presso la divisione di ostetricia dell'"Ospedale

di Circolo" di Busto Arsizio; che nel corso del travaglio i medici decidevano l'induzione del parto con la somministrazione di Prepidil; che alle ore 17,15 veniva somministrata una seconda dose di Prepidil e successivamente alle ore 18.13 sospeso il monitoraggio; che alle ore 20,15 si verificava la rottura delle membrane con scolo di liquido amniotico limpido; che da quel momento veniva effettuata la semplice auscultazione del battito cardiaco fetale con ultrasuoni una volta all'ora; che alle ore 23,10, riattivato il monitoraggio cardiocografico venivano evidenziate gravi decelerazioni, segno evidente di importante "stress fetale"; che il medico di guardia, chiamato dall'ostetrica, invece di procedere, come avrebbe dovuto, al parto cesareo iniziava una perfusione ossitocica per accelerare il parto; che alle ore 00,23 del giorno 12.09.2005 avveniva il parto con l'ausilio della ventosa ostetrica, con esame obiettivo alla nascita raccolto dal neonatologo del seguente tenore: "nessun atto respiratorio... si effettuava aspirazione nasale con emissione di secrezioni verdastre"; che dopo essere stata rianimata, veniva trasferita all'Ospedale "Filippo del Ponte" di Varese ove il neonatologo diagnosticava: "Asfissia neonatale. Nata da liquido amniotico tinto M3. Nata da parto eutocico"; che all'atto delle dimissioni la diagnosi era: "sofferenza perinatale con insufficienza respiratoria transitoria, di stress celebrale secondario con

sindrome convulsiva, anomalie compartimentali";  
che da quel momento iniziava per i genitori di  
un doloroso percorso di visite mediche e cu-  
re; che nessuna offerta proveniva dalla Zurich In-  
surance Company s.a., la compagnia assicuratrice  
dell'Ente Ospedaliero a fini risarcitori.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Bu-  
sto Arsizio costituendosi chiedeva di respingere  
la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice  
perchè infondata in fatto e diritto sia in rela-  
zione all'an che al quantum, e, in subordine,  
nell'ipotesi di accertamento di una responsabilità  
in capo ai sanitari dell' Ospedale di Circolo di  
Busto Arsizio, di limitare la condanna ai soli  
danni immediatamente e direttamente riconducibili  
all'evento per cui è causa e nei limiti di quanto  
provato.

In particolare l'Ospedale convenuto sosteneva che  
la condotta tenuta dai sanitari dell'Ospedale di  
Busto Arsizio, con riferimento all'induzione far-  
macologia del travaglio, era stata coerente con le  
indicazioni della letteratura specializzata e che  
l'entità dei danni subiti dalla minore e dai geni-  
tori richiedeva un rigoroso accertamento.

Ciò posto la domanda avanzata da parte attrice de-  
ve trovare accoglimento.

Secondo principi consolidati nella giurisprudenza  
della Suprema Corte con riguardo alla responsabi-  
lità professionale del medico, poiché quest'ultimo

è tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (tra le altre Cass.16123/2010).

In particolare, secondo una recentissima pronuncia della Corte proprio su fattispecie simile a quella oggetto di causa, "l'affermazione della responsabilità del medico per i danni cerebrali da ipossia patiti da un neonato, ed asseritamente causati dalla ritardata esecuzione del parto, esige la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno cerebrale patito dal neonato sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al neonato. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta" (Cass. 12686/2011).

Premessi tali principi, deve in primo luogo esclu-

dersi che i danni cerebrali subiti dalla minore  
siano riconducibili a cause pretra-  
vaglio. Il Consulente nominato nel presente giudi-  
zio, infatti, dopo avere dettagliatamente descrit-  
to i fattori dai quali è possibile desumere  
un'origine della paralisi cerebrale diversa  
dall'ipossia acuta, ne sosteneva l'insussistenza  
nel caso di specie, alla luce del resoconto anam-  
nestico effettuato.

Deve inoltre rilevarsi come il Consulente ravvisa-  
va negligenza nell'operato dei sanitari intervenu-  
ti sotto un duplice aspetto. In primo luogo in  
quanto "l'induzione del travaglio con  
l'applicazione di gel vaginale di prostaglandine  
pur nella fattispecie non censurabile doveva tut-  
tavia imporre un monitoraggio cardiocografico  
continuo per lo meno dalle ore 19.30 del giorno  
11.09.2005 epoca in cui fu posta la diagnosi di  
travaglio di parto, mentre sino alle ore 23,10  
l'assistenza si è limitata alla sola auscultazione  
intermittente ostetrica del battito cardiaco feta-  
le senza registrazione alcuna certo non sufficien-  
te a rilevare le precoci alterazioni dell'attività  
cardiaca indicative di una sofferenza fetale a-  
sfittica". In secondo luogo il C.t.u. evidenziava  
che, in seguito alla riattivazione del monitorag-  
gio cardiocografico, riapplicato alle ore 23.10 e  
in considerazione delle alterazioni presenti, in-  
dicative di una sofferenza fetale già in atto, il  
medico di guardia intervenuto alle ore 23.20 a-

vrebbe dovuto intervenire per via chirurgica tramite taglio cesareo, al fine quanto meno di ridurre le conseguenze del danno ipossico fetale, mentre il medesimo tentava di accelerare il parto con infusione ossitocica "con il solo risultato del perdurare delle alterazioni cardiocografiche e di dovere accelerare ulteriormente il parto con applicazione di vacuum extractor causa il profondo impegno della parte presentata lasciando decorrere così almeno 70 minuti prima della nascita di una neonata in evidente acidosi metabolica".

Sul punto non risultano condivisibili le osservazioni di parte convenuta, secondo la quale anche qualora alle 23.20 si fosse optato per l'esecuzione del taglio cesareo, in considerazione dei tempi tecnici per l'intervento, il tempo di estrazione fetale non sarebbe stato nettamente inferiore di quello impiegato e pertanto "è opinabile che l'esecuzione del taglio cesareo avrebbe comportato condizioni della piccola alla nascita decisamente migliori di quelle effettivamente riscontrate alla sua nascita."

Il C.t.u, infatti, chiariva che la decisione di accelerare il parto con infusione ossitocica, piuttosto di intervenire immediatamente per via chirurgica, "ha prolungato ed aggravato la sofferenza del feto provocandone il profondo impegno nello scavo pelvico così da rendere necessaria l'applicazione di Vacuum Extractor".

In ogni caso non può non rilevarsi come

l'interruzione del monitoraggio costituisca già di per sé una condotta colposa cui sono riconducibili in termini causali i danni patiti da , considerato che a causa di tale interruzione non veniva prontamente riscontrata la sofferenza fetale già in atto al momento della riattivazione del monitoraggio cardiocografico e pertanto venivano ritardati gli interventi necessari per evitare l'ipossia fetale o quanto meno ridurre le gravissime conseguenze verificatisi.

In tale quadro, accertata la negligenza dei sanitari intervenuti, l'idoneità della condotta colposa tenuta dai medesimi a causare i danni subiti dalla minore e l'assenza di altri fattori cui sia riconducibile il danno ipossico fetale verificatosi, deve concludersi che, laddove il monitoraggio cardiocografico fosse stato diligentemente eseguito e l'intervento chirurgico tempestivamente effettuato, il danno non si sarebbe prodotto.

La condotta tenuta dai sanitari, infine, non risulta scusabile considerato che il caso in oggetto, vale a dire gravidanza alla quarantunesima settimana più tre giorni, non presentava problemi tecnici di speciale difficoltà, come chiarito dal C.t.u.

A ciò si aggiunga che in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di "routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o

insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile, mentre nel caso di specie nessun elemento in tal senso veniva allegato, prima ancora che provato, dall'Ospedale convenuto.

Quanto alle conseguenze derivate alla minore il C.t.u, riferiva: "la sofferenza fetale conseguente alle descritte carenze diagnostiche assistenziali ha provocato alla minore una paralisi cerebrale infantile caratterizzata da ritardi psicomotorio con tetraparesi spastica (con maggior compromissione dell'emisoma sinistro) ed una forma di epilessia sintomatica con stati epilettici focali. Detti postumi oramai inemendabili configurano una menomazione peramente all'integrità psicofisica del soggetto non inferiore al 90%."

Posta la responsabilità dell'Ente convenuto deve procedersi alla individuazione e quantificazione dei danni subiti tanto dalla minore quanto dai genitori e

Con riferimento al quantum del risarcimento dovuto alla minore occorre premettere che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, che non è possibile suddividere in ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva - ed alla quale sono da ascrivere il danno biologico, il quale ricomprende i danni alla vita di relazione

ed estetico, nonché il danno morale (da ultimo Cass. 15414/2011).

Ciò posto si ritiene di poter liquidare il danno non patrimoniale subito da ..... utilizzando le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, che costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. come di recente sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. n. 14402/2011).

Deve altresì precisarsi che tali tabelle attuano una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali sia con riferimento ai pregiudizi in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), individuando un valore del punto relativo alla sola componente di danno cd. danno biologico permanente e stabilendo un aumento per la componente del danno non patrimoniale c.d. morale di una percentuale ponderata tanto più elevata quanto più grave è l'invalidità.

Pertanto, tenuto conto della gravità delle menomazioni derivate a ..... come sopra descritte, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale patito dalla minore in euro 1.015.515,00 in valori attuali, in applicazione delle tabelle di cui sopra.

Quanto al danno patrimoniale subito dalla minore si rileva che l'incidenza dei postumi invalidanti

accertati, tale da compromettere del tutto la capacità lavorativa generica di \_\_\_\_\_, impone

il riconoscimento del danno da lucro cessante.

Trattandosi di minore in tenera età, si ritiene di poter calcolare il risarcimento di tale danno sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, attestandosi in una somma compresa tra il parametro minimo del c.d. triplo della pensione sociale e il reddito percepito dalla signora \_\_\_\_\_ (allegato 9 di parte attrice), al fine di te-

ner conto della situazione economica della famiglia e pertanto su di un reddito annuo di euro 15.000,00.

Su tale reddito andrà applicato, secondo il criterio adottato nella maggior parte dei Tribunali, il coefficiente di moltiplicazione previsto dalla tabella allegata al r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 relativa alla costituzione delle rendite vitalizie, sia pure con i necessari adattamenti in considerazione dell'allungamento della vita media e lavorativa rispetto all'epoca di elaborazione della suddetta tabella e della riduzione del tasso degli interessi.

Pertanto, poiché il coefficiente previsto per l'età della danneggiata è di 20,048 (stabilito per l'età minima prevista di 12 anni), il danno complessivo può essere stimato in euro 300.720,00 (15.000,00 moltiplicato per il coefficiente di 20,048), senza applicare alcuna decurtazione per lo scarto tra vita effettiva e vita lavorativa, al

fine di realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922, rispetto a quello che nella realtà sarebbe dovuto tendo conto delle modificazione intervenute negli anni sopra esposte.

Con riferimento al danno non patrimoniale subito da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si osserva che "nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso." (Cass. 469/2009).

Pertanto nel caso di specie, considerata la gravità dei postumi invalidanti derivati a \_\_\_\_\_ dalla nascita e pertanto tutte le conseguenze patite dai genitori in termini di sofferenza e stravolgimento esistenziale, della massima intensità, si

ritiene equo liquidare in favore di \_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ a titolo di danno non patrimoniale  
la somma di euro 300.000,00 ciascuno come richie-  
sto.

Non si ritiene invece che possa essere riconosciu-  
to in favore di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il  
danno patrimoniale per il venir meno delle aspet-  
tative di un contributo economico da parte di  
\_\_\_\_\_ alla quale, infatti, è stato riconosciuto per in-  
terro il pregiudizio derivante dall'impossibilità  
di prestare attività lavorativa.

L'attuale difficoltà di accesso al mondo del lavo-  
ro per i giovani, con retribuzioni più basse ri-  
spetto al passato e al contrario la situazione la-  
vorativa dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi oc-  
cupati, non consentono di ritenere probabile, sulla  
scorta di parametri di regolarità causale, il ver-  
samento da parte della figlia di una parte del  
reddito ai genitori.

Con riferimento alle spese mediche sostenute il  
C.t.u. accertava spese sanitarie e di cura per eu-  
ro 5.340,87, da attualizzarsi rispetto all'epoca  
dell'evento dannoso in euro 5.970,00.

Con riferimento alle spese mediche future il  
C.t.u. dichiarava di ritenere congrua la stima ef-  
fettuata dal C.t.p. degli attori il quale perveni-  
va alle seguenti quantificazioni: spesa per acqui-  
sto farmaci non erogati dal SSN pari ad euro  
13.212,00; spesa per assistenza fisioterapica pari  
ad euro 8.100,00; spesa per assistenza necessaria

quantificabile in euro 10,00 all'ora per ore 8 al giorno, per 365 giorni l'anno, fino a 65 anni e così complessivamente pari ad euro 1.752.0000.

Il metodo di calcolo applicato non appare pienamente condivisibile in quanto non attua la riduzione dovuta nell'ipotesi di liquidazione anticipata del danno futuro e non tiene conto delle somme cui la minore ha diritto a titolo di indennità di accompagnamento e altre prestazioni assistenziali.

In ogni caso la somma da riconoscersi per spese mediche future non può essere superiore all'importo espressamente richiesto per tale voce da parte attrice in citazione, vale a dire euro 150.000,00, la quale non formulava neppure in via alternativa domanda di riconoscimento di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate (in tal senso Cass. 3593/2010).

Conclusivamente l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio deve essere condannata a risarcire alla minore

la somma complessiva di euro 1.316.235,00 (1.015.515,00 +

300.720,00) somma già espressa in valori attuali;

a e la somma complessiva

di euro 755.340,87 (600.000,00 + 150.000,00 +

5.970,00), somma già espressa in valori attuali.

Ai danneggiati spettano inoltre gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato (Cass.

S.U. 1712/1995) dal 11.09.2005 ad oggi a titolo di

lucro cessante per il mancato godimento della som-

ma liquidata a titolo di risarcimento, somma che -  
ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibil-  
mente investita considerata anche l'entità della  
stessa. Sul complessivo importo liquidato per sor-  
te capitale e lucro cessante, infine, decorrono  
gli interessi legali dal giorno della pubblicazio-  
ne della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si li-  
quidano come da dispositivo in favore di parte at-  
trice in base al quantum effettivamente ricono-  
sciuto, tenendo conto della circostanza che la  
prestazione professionale resa ha comportato l'e-  
same di diverse situazioni di fatto e di diritto,  
in relazione alla posizione della minore da una  
parte e dei genitori dall'altra e pertanto risulta  
applicabile l'art. 5 comma 5 d.m. 127/2004.

Le spese relative alla consulenza tecnica disposta  
nel presente giudizio devono essere poste a carico  
dell'Ospedale convenuto, soccombente.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente  
pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o  
eccezione disattesa:

accertata la responsabilità dei sanitari  
dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di  
Busto Arsizio per i danni subiti alla nascita da  
condanna l'Azienda Ospedaliera conve-  
nuta a corrispondere:

a la somma di euro 1.316.235,00 già  
espressa in valori attuali, oltre interessi come

in motivazione;

a e la somma complessiva di euro 755.340,87, già espressa in valori attuali oltre interessi come in motivazione;


condanna l'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 5174,00 per diritti euro 1.018,00 per spese ed euro 30.600,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali I.V.A. e C.A.P. come per legge;

pone a carico dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio disposta nel presente giudizio.

Così deciso in Busto Arsizio il 5.12.2011

Il Giudice

Michela Guantario



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Fant

MINUTA SENTENZA DEPOSITATA IL 5-12-2011

SENTENZA PUBBLICATA IL 7-12-2011

COMUNICAZIONE DISPOSITIVO A NORMA

DELL'ART. 133 C.P.C. IL 7-12-2011

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Fant